

### 5.3 DECORRENZA E DISCIPLINA TRANSITORIA

La nuova disciplina entra in vigore il 30.3.2009.

Gli amministratori delle srl, entro tale data, devono depositare, con esenzione da ogni imposta e tassa, un'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro dei soci.

## 7 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

### 7.1 PAGAMENTO DELL'IVA "PER CASSA"

Viene stabilito che l'IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte o professione, deve essere versata al momento dell'incasso del corrispettivo.

La qualifica del cessionario o committente è, quindi, essenziale ai fini del differimento dell'esigibilità dell'IVA; in pratica, il differimento non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei "privati".

#### 7.1.1 Applicazione a regime

L'esigibilità differita dell'imposta, già prevista per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, è stata quindi generalizzata, con un'applicazione "a regime". In sede di conversione del DL 185/2008, infatti, è stata abolita la previsione dell'applicazione in via sperimentale della norma, per i soli anni 2009, 2010 e 2011.

#### 7.1.2 Effetti dell'esigibilità differita

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari;
- l'imposta sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo;
- la detrazione, per il cessionario o committente, possa essere esercitata solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.

#### 7.1.3 Limite temporale

L'imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale limite non si applica nell'ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva. In tal caso, la sospensione dovrebbe operare fino a quando il creditore non incassi il corrispettivo, comprendente anche l'IVA.

#### 7.1.4 Annotazioni da riportare in fattura

A differenza dell'esigibilità differita prevista per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, che opera, in via presuntiva, anche senza l'espressa indicazione in fattura, il differimento dell'esigibilità in esame presuppone che la fattura rechi l'annotazione "operazione con imposta ad esigibilità differita", oltre alla relativa norma di riferimento.

#### 7.1.5 Soggetti esclusi

La norma non si applica alle operazioni effettuate:

- da soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell'IVA (es. agricoltura, intrattenimenti, ecc.);
- nei confronti di cessionari o committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento.

#### 7.1.6 Decorrenza e disposizioni attuative

L'efficacia della norma in esame è però subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.